



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti delle scuole statali di ogni ordine e grado
Ai coordinatori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado
Ai docenti referenti d'istituto del bullismo e del cyberbullismo

E p.c.

Ai dirigenti degli U.A.T.
Ai docenti referenti del bullismo/cyberbullismo degli U.A.T.

OGGETTO: Legge 70 del 17 maggio 2024 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"

Gentili tutti,

con la presente si invitano i dirigenti delle scuole statali e i coordinatori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Lombardia a favorire la più ampia e approfondita conoscenza e condivisione, nell'ambito della comunità scolastica di riferimento, tesa alla conseguente applicazione, della legge 70 del 17 maggio 2024 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo", <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/30/24G00086/sq>, in vigore dal 14 giugno 2024.

La legge 70/2024, che novella la legge 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", estendendone l'applicazione anche al fenomeno del bullismo, definisce i **compiti delle singole istituzioni scolastiche** - alcuni dei quali già previsti nelle policy che le scuole hanno adottato e sperimentato dall'entrata in vigore della legge 71/2017 e in attuazione delle vigenti *Linee d'orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo* del 2021 (D.M. 18/2021) -, di cui si evidenziano, segnatamente, i seguenti:

- all'art. 4, comma 2, della legge 71/2017, avente ad oggetto "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico", la legge 70/2024 introduce il comma 2 bis che così recita: "Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta **un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore**".
- All'art. 4 comma 3 della legge 71/2017 "Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria **autonomia**, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio", dopo il termine "autonomia", con la legge 70/2024, è aggiunto «**recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo**».
- Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 71/2017 è così novellato dalla legge 70/2024: «Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835».

- L' art. 5 della legge 70/2024 prevede specifici **adeguamenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249** ai seguenti principi: "a) prevedere (...) che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del **bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza**; b) integrare la disciplina relativa al **Patto educativo di corresponsabilità**, di cui all'articolo 5-bis del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia".

La legge 70/2024 attribuisce specifici compiti anche alle Regioni e al Tribunale per i minorenni.

Le Regioni possono adottare, anche in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali, iniziative per attivare nelle scuole servizi di sostegno psicologico agli studenti così come previsto dall'art. 4 bis "**Servizio di sostegno psicologico agli studenti**" che la Legge 70/2024 introduce nella Legge 71/2017, che così recita: "Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie».

Relativamente ai provvedimenti attribuiti al tribunale per i minorenni, l'art.2 della legge 70/2024 apporta modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835: "Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali".

Alla luce dei citati passaggi, si invitano le SS.LL. ad attivare le procedure necessarie per adeguare la policy e i documenti strategici dell'istituto sul bullismo e cyberbullismo alle più recenti disposizioni della legge 70/2024, favorendo il confronto con tutte le componenti della Scuola e valorizzando il ruolo dei Patti educativi sviluppati con il Territorio e le procedure risultate efficaci sia in ottica preventiva che di intervento.



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo si inseriscono nella Scuola in architetture formative più ampie che riguardano, anche nell'ambito della legge 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica", l'affermazione della cultura del rispetto, in relazione alla quale la legge 70/2024 istituisce la **Giornata del rispetto**, che ricorre il 20 gennaio, "quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione".

A riguardo, si rammenta che Regione Lombardia, in attuazione di propri dispositivi normativi, a cominciare dalla legge regionale 1/2017 "Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo", ha promosso, in collaborazione con l'USR per la Lombardia, molteplici iniziative in linea con le disposizioni della legge 70/2024, a cui le scuole possono fare riferimento per consolidare, in una prospettiva integrata e sistematica, le strategie preventive e d'intervento in ordine al bullismo e cyberbullismo. In particolare:

- il Protocollo dedicato all'attivazione di un servizio psico-pedagogico a favore degli istituti scolastici di primo e secondo grado e delle istituzioni formative di istruzione e formazione professionale (legge regionale n. 16 del 6 agosto 2021),
https://usr.istruzioneelombardia.gov.it/wp-content/uploads/2023/10/m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEU.0029995.06-10-2023.pdf
- Il Protocollo finalizzato allo sviluppo e al consolidamento in ambito scolastico di buone prassi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni legati alle diverse forme di dipendenza, al bullismo e cyberbullismo, alle altre forme di disagio sociale minorile e per la promozione della Legalità – Regione Lombardia, Prefettura di Milano, USR Lombardia,
<https://usr.istruzioneelombardia.gov.it/intesa-regione-lombardia-prefettura-milano-usr-lombardia/>
- La D.G.R. n. 7499/2022 "Attuazione DGR 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione di interventi per contrastare il disagio dei minori" con la quale sono state individuate le ATS che hanno predisposto un Piano di azione territoriale per avviare interventi con la finalità di implementare e rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo e alle forme di disagio giovanile che si manifestano con comportamenti devianti (baby gang, atti di vandalismo),
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-sociale-regionale/politiche-per-i-minori/piano-interventi-disagio-minori-23-24/piano-interventi-disagio-minori-23-24>

Saranno anche organizzati momenti informativi e di confronto a cura del *Gruppo di lavoro integrato per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo*, costituito dall'USR Lombardia con proprio provvedimento, prot. n. 91 del 1.02.2024, <https://usr.istruzioneelombardia.gov.it/20240201decr91/>, di cui sarà data comunicazione con note successive.

Sarà cura di questo Ufficio veicolare a tutte le scuole, per il tramite del proprio sito web, alla pagina dedicata al bullismo/cyberbullismo <https://usr.istruzioneelombardia.gov.it/argomento/progetti-ed-eventi/bullismo-e-cyberbullismo/>, e attraverso i presidi territoriali rappresentati dagli U.A.T. e dalle reti di scopo, gli aggiornamenti in relazione ai previsti strumenti e dispositivi normativi e organizzativi attuativi, di cui all'art. 3 della legge 70/2024.

Con l'occasione si porgono i più cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA

Per informazioni: SC

Mail: drlo.educazioniufficio5@istruzione.it